



Gli emendamenti minimi promossi dall'Unione Generale del lavoro al decreto legge 18/2020, Cura Italia

1

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

“7-bis. Il datore di lavoro può chiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps”

Spiegazione

La modifica prevede la possibilità che il datore di lavoro possa chiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'integrazione salariale ordinaria o dell'assegno ordinario, così come previsto all'articolo 22 per la cassa integrazione in deroga.



All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

“7-bis. In caso di erogazione diretta da parte dell’Inps, l’Istituto procede entro e non oltre quindici giorni dal recepimento della domanda di accesso presentata dal datore di lavoro”.

All'articolo 22, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. In caso di erogazione diretta da parte dell’Inps, l’Istituto procede entro e non oltre quindici giorni dal recepimento della domanda di accesso presentata dal datore di lavoro per il tramite delle regioni o delle province autonome”.

Spiegazione

Le modifiche sono volte ad assicurare una maggiore certezza sui tempi di erogazione delle integrazioni salariali ordinarie, degli assegni ordinari e della cassa in deroga.



3

All'articolo 28, comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“L'indennità di cui al periodo precedente è riconosciuta anche agli agenti di commercio e promotori finanziari”.

Spiegazione

Si chiarisce in questo modo che il bonus di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuto anche agli agenti di commercio e promotori finanziari che al momento sarebbero esclusi.



4

All'articolo 27, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. In caso di professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il bonus di 600 euro è riconosciuto dalle stesse, previa verifica con il ministero dell'economia e del tesoro e con l'Inps”.

Spiegazione

L'attuale formulazione esclude tutti coloro che sono iscritti alle casse professionali. La ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, ha fatto sapere di avere aperto un canale di confronto, ma si rischia di andare per le lunghe, in assenza di una disposizione di legge.



Sopprimere l'articolo 14

Spiegazione

L'articolo 14 esclude dalla applicazione delle disposizioni del decreto legge 6/2020 le aziende che operano nell'ambito della produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata, con la conseguenza che questi lavoratori sono tenuti a sottoporsi ai trattamenti sanitari soltanto nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito positivo al test e non se entrati a contatto con persone positive. Pur comprendendo la necessità di assicurare determinate produzioni, siamo davanti ad una disposizione che mette a rischio una categoria di lavoratori.



6

All'articolo 64, sostituire le parole "50" con "100".

All'articolo 77, sostituire le parole "43,5" con "87".

All'articolo 114, sostituire le parole "70" con "140" e "65" con "130" e "5" con "10".

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Spiegazione

L'emendamento è volto a raddoppiare le risorse destinate alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro. L'articolo 64 riconosce un credito di imposta per i datori di lavoro privato; l'articolo 77 guarda alla sanificazione delle scuole, mentre l'articolo 114 a quella di province, città metropolitane e comuni.



7

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole "comparto sicurezza," aggiungere "compreso il personale della polizia locale".

Spiegazione

Si chiarisce che bonus maggiorato a mille euro per i servizi di baby-sitting va anche al personale del corpo della polizia locale impegnato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



8

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

“Art. 60-bis.

(Indennizzo ai lavoratori dipendenti che hanno contratto il Covid-19)

1. Ai lavoratori dipendenti, compresi i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno contratto il Covid-19 nell'espletamento del servizio è riconosciuta la completa detassazione della retribuzione per tre mesi ed una contribuzione figurativa di due anni, valida come lavoro effettivo ai fini del pensionamento.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

Spiegazione

L'emendamento è volto a dare un ristoro a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata – uno strumento contrattuale peraltro molto utilizzato nella filiera sanitaria e della ricerca - che hanno contratto il Covid-19 nell'espletamento del servizio.



9

All'articolo 61, comma 5, sostituire la parola "5" con "12" e le parole "a decorrere dal mese di maggio 2020" con le parole "a decorrere dal quarto mese successivo al termine dello stato di emergenza".

All'articolo 62, comma 5, sostituire la parola "5" con "12" e le parole "a decorrere dal mese di maggio 2020" con le parole "a decorrere dal quarto mese successivo al termine dello stato di emergenza"

Spiegazione

L'emendamento proposto concede una maggiore dilazione (fino a dodici rate, fermo restando la possibilità per il contribuente di versate tutto in unica soluzione) e più tempo per il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (non maggio 2020, ma a decorrere dal quarto mese successivo al termine dello stato di emergenza, al momento fissato al 31 luglio 2020).



All'articolo 49, comma 1, lettera g, aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso, non possono essere escluse dall'accesso alle garanzie le imprese le cui difficoltà di ordine finanziario, economico o produttivo sono connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Spiegazione

L'emendamento si rende necessario alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 49, che esclude dalle garanzie le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.



All'articolo 56, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis). Anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, le banche e gli intermediari finanziari non possono esigere il rientro da eventuali posizioni di scoperto di conto corrente, già accordate alla impresa o al risparmiatore”.

Spiegazione

La misura serve a tutelare l'impresa e il risparmiatore davanti a cambiamenti unilaterali delle condizioni contrattuali sul conto corrente, cosa fondamentale in una situazione di enorme difficoltà per evitare che, il mancato rientro da posizioni di scoperto, comporti l'iscrizione nelle banche dati delle centrali rischi.